



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 4.6.2008
COM(2008) 324 definitivo

2008/0112 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche

(presentata dalla Commissione)

{SEC(2008)1977}

{SEC(2008)1978}

RELAZIONE

1) **Contesto della proposta**

- Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta mira a semplificare l'attuale quadro normativo relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche. A tal fine essa sostituisce i seguenti regolamenti:

- regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame¹;
- regolamento (CE) n. 2549/2000 del Consiglio, del 17 novembre 2000, che istituisce ulteriori misure tecniche per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa)².

Il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio stabilisce le condizioni applicabili nelle acque comunitarie al di fuori del Mar Baltico, del Mar Nero e del Mar Mediterraneo in relazione alle misure tecniche per la conservazione degli stock ittici attraverso la protezione del novellame. Le misure tecniche definiscono la dimensione delle maglie e altri aspetti relativi alla struttura degli attrezzi da pesca, i periodi e le zone geografiche in cui determinati tipi di pesca sono vietati o limitati nonché le taglie minime di sbarco degli organismi marini.

In occasione della riforma della politica comune della pesca attuata nel 2002 la Commissione e il Consiglio hanno deciso di applicare progressivamente piani di ricostituzione, piani di gestione e piani a lungo termine per le risorse ittiche che rivestono un interesse per la Comunità. Tali piani sono stati elaborati per la maggior parte degli stock di merluzzo bianco delle acque comunitarie, per due stock di nasello, due stock di scampi, due stock di sogliola e per gli stock di passera di mare e di sogliola del Mare del Nord; l'adozione di questi piani ha modificato e/o rafforzato le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 850/98.

Inoltre il regolamento (CE) n. 850/98 è stato oggetto di 10 regolamenti modificativi che non riguardavano necessariamente i piani a lungo termine.

È necessario integrare tutte queste disposizioni modificate in un pacchetto completo di misure tecniche destinato a conseguire un'ampia gamma di obiettivi. Poiché uno degli obiettivi principali è la protezione dei giovanili, buona parte di queste misure è finalizzata a limitarne la cattura, ad esempio attraverso misure volte a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca o disposizioni che istituiscono periodi e zone di divieto. Altre misure mirano a proteggere determinati ecosistemi o specie limitando lo sforzo di pesca, ad esempio attraverso provvedimenti di chiusura. Sono state inoltre adottate misure tecniche volte a conseguire una riduzione dei rigetti in mare.

È altresì opportuno adeguare alcune misure tecniche a seguito della creazione dei consigli consultivi regionali (CCR) istituiti dalla decisione del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito

¹ GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

² GU L 292 del 21.11.2000, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1456/2001 del 16 luglio 2001.

della politica comune della pesca³. Occorre raggiungere un equilibrio tra misure generali, applicabili in tutte le zone, e misure specifiche, applicabili a livello regionale in base alle zone di competenza dei consigli consultivi regionali (CCR) o nelle acque situate al largo delle coste dei dipartimenti francesi della Guiana, della Martinica, della Guadalupa e della Riunione soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia.

Pertanto lo strumento proposto è un regolamento del Consiglio basato sull'articolo 37 del trattato CE, che comprende l'insieme delle misure comuni permanenti per tutte le zone, vale a dire i principi di base. Le misure applicabili in ciascuna delle zone regolamentate dai CCR o nelle acque al largo delle coste dei dipartimenti francesi della Guiana, della Martinica, della Guadalupa e della Riunione soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia, che riguardano esclusivamente aspetti tecnici a carattere regionale, saranno attuate mediante regolamenti distinti della Commissione secondo la procedura del comitato di gestione, sulla base del regolamento del Consiglio.

Dal punto di vista della procedura e del calendario, occorre pertanto che il regolamento del Consiglio sia adottato prima che possano essere adottati i regolamenti regionali della Commissione.

Contesto generale

Nel giugno 2004, per iniziativa della presidenza irlandese, la Commissione ha presentato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "Promuovere metodi di pesca più rispettosi dell'ambiente: ruolo delle misure tecniche di conservazione"⁴. Successivamente, nelle conclusioni adottate il 21 giugno 2004, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare una nuova proposta concernente le misure tecniche applicabili nell'Oceano Atlantico, destinata a sostituire il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame⁵.

Il piano d'azione 2006-2008 per la semplificazione e il miglioramento della politica comune della pesca⁶ (il piano d'azione) stabilisce che occorre procedere in via prioritaria, previa consultazione degli Stati membri e del settore, alla semplificazione delle disposizioni che disciplinano la conservazione degli stock ittici attraverso misure tecniche per la protezione del novellame, attualmente contenute nel regolamento (CE) n. 850/98.

La semplificazione è uno degli obiettivi fondamentali del regolamento proposto, tenuto conto della posizione assunta dal Consiglio, dal Parlamento europeo, dal Comitato economico e sociale europeo e dai portatori di interesse (il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura –CCPA– e i CCR) in relazione al piano d'azione.

³ GU L 256 del 3.8.2004, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dalla decisione del Consiglio dell'11 giugno 2007 (2007/409/CE).

⁴ COM(2004) 438 definitivo.

⁵ GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

⁶ COM(2005) 647 definitivo.

Sulla base di un documento informale sulle future misure tecniche per l'Oceano Atlantico, la Commissione ha consultato nel 2006 i RAC interessati⁷ e nel settembre 2005 il CCPA.

L'obiettivo della presente proposta non è di modificare il livello di ambizione delle misure tecniche di conservazione, ad esempio optando a favore di un aumento delle dimensioni di maglia. Pur non ignorando che per conseguire una pesca sostenibile, soprattutto nel segmento demersale, è necessario aumentare sensibilmente la selettività degli attrezzi da pesca, la Commissione ritiene prioritario stabilire un nuovo pacchetto di norme più semplici e più chiare. Tali norme saranno successivamente modificate in modo da conseguire un progressivo miglioramento della selettività degli attrezzi. Nel contempo, altri strumenti della politica di conservazione, quali i piani pluriennali, consentiranno di migliorare lo stato di conservazione degli stock ittici comunitari.

Le norme devono essere semplici, comprensibili e controllabili e devono favorire la conservazione delle specie, la protezione degli habitat marini e la riduzione dei rigetti.

La proposta si applica alla pesca commerciale e alla pesca ricreativa in tutte le acque europee, ad esclusione del Mar Mediterraneo, del Mar Baltico, del Mar Nero e delle attività di pesca praticate su stock altamente migratori in tutte le acque, che formano oggetto di disposizioni specifiche. Essa raggrupperà la maggior parte delle misure tecniche vigenti per l'Oceano Atlantico e il Mare del Nord, attualmente contenute in una serie di regolamenti comunitari, ad esclusione di un numero limitato di misure che formano oggetto di regolamenti distinti⁸.

Armonizzazione / regionalizzazione

La Commissione ritiene che occorra privilegiare un approccio regionale, più atto a favorire la partecipazione delle parti interessate al processo. Tale partecipazione è essenziale in quanto favorisce l'adesione alle misure adottate e aumenta le probabilità che esse siano rispettate. Tale regionalizzazione non va tuttavia interpretata come una rinazionalizzazione delle misure tecniche.

Il regolamento non modificherà la ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri definita dal regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio.

Orientamenti contro norme tecniche o regionali

La proposta di regolamento del Consiglio è incentrata su misure che dovrebbero avere carattere permanente. Tuttavia essa mira anche a definire le procedure applicabili alle misure presumibilmente destinate ad evolversi rapidamente e alle misure altamente tecniche. Nel caso delle misure ad elevato contenuto tecnico, il regolamento dovrebbe privilegiare l'applicazione della procedura di comitato per l'adozione di nuove norme. In questo modo si intende rispondere all'esigenza degli Stati membri di ridurre o addirittura eliminare le misure tecniche transitorie dal regolamento annuale sui TAC e i contingenti, tenendo conto tuttavia che l'applicazione di misure tecniche riveste generalmente carattere d'urgenza.

⁷ CCR per il Mare del Nord, CCR per le acque nordoccidentali e CCR per le acque sudoccidentali.
⁸ Regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98. Detto regolamento non riguarda unicamente il Mare del Nord, ma anche il Mar Mediterraneo e il Mar Baltico, e rimarrà quindi uno strumento distinto.

Valutazione

Tra le priorità condivise dagli Stati membri, dal Parlamento europeo e dalle parti interessate figura la necessità di valutare l'impatto delle misure tecniche prima e dopo l'attuazione delle medesime. Molte delle disposizioni del regolamento (CE) n. 850/98 non hanno mai formato oggetto di una valutazione di efficacia e tali misure sono rimaste in vigore a prescindere dalla loro utilità ai fini della conservazione delle risorse.

Un principio fondamentale del nuovo regolamento consiste nel fatto che le misure da esso contemplate dovranno essere valutate dopo un certo periodo, al fine di accertarne la necessità. Un altro principio essenziale prevede che, nel caso in cui vengano proposte nuove misure di una certa rilevanza (quali aumenti significativi delle dimensioni di maglia), la Commissione procederà a una valutazione preliminare del loro impatto probabile, sempre che i dati disponibili lo consentano.

- Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio e successive modifiche.

Regolamento (CE) n. 2549/2000 del Consiglio.

- Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La proposta contribuirà al conseguimento degli obiettivi della PCP.

2) Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

- Consultazione delle parti interessate

In vista della consultazione delle parti interessate, i servizi della Commissione hanno elaborato due documenti informali che illustrano gli intenti della Commissione in materia di revisione, codifica e semplificazione del regolamento (CE) n. 850/98. La proposta è basata su una serie di consultazioni effettuate presso gli Stati membri e i rappresentanti dei gruppi di interesse nell'ambito dei CCR per il Mare del Nord, per le acque nordoccidentali e per le acque sudoccidentali.

Le parti consultate hanno espresso un consenso generale circa la necessità di semplificare e armonizzare la normativa, ma anche sull'esigenza di tener conto delle peculiarità regionali del settore alieutico e di adottare un approccio basato sulle attività di pesca, nonché di raggruppare tutte le misure tecniche in un unico regolamento. Particolare rilievo è stato dato alla necessità di chiarire le norme e di migliorare la selettività degli attrezzi utilizzati nella pesca a strascico. La proposta tiene conto di tutti questi elementi.

Ricorso al parere di esperti

Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha presentato un parere sulle zone di divieto⁹ e sull'impatto dei principali fattori che influiscono sulla selettività del sacco¹⁰. Esperti sulla tecnologia degli attrezzi si sono incontrati nell'ambito dell'accordo bilaterale in materia di pesca tra l'UE e la Norvegia per esaminare la questione della selettività nel Mare del Nord¹¹.

⁹ Riunioni del gruppo di lavoro dello CSTEP del 19-23 marzo 2007 e del 15-19 marzo 2007.

¹⁰ Riunione del gruppo di lavoro dello CSTEP dell'11-15 giugno 2007.

¹¹ 4-6 giugno 2007, Aalesund, Norvegia.

Si è tenuto conto del rapporto elaborato dal gruppo di lavoro CIEM-FAO sulla tecnologia della pesca e sul comportamento del pesce (WGFTFB) concernente i regolamenti dell'UE in materia di misure tecniche¹².

Il 3 luglio 2007 si è svolta a Bruxelles una riunione di esperti con i fabbricanti di reti dedicata alle misure tecniche.

Valutazione dell'impatto

La Commissione ha realizzato una valutazione di impatto della proposta, illustrata in una relazione che sarà accessibile sul sito internet della DG Pesca e affari marittimi della Commissione europea.

La semplificazione costituisce un obiettivo fondamentale del regolamento proposto. Gli obiettivi operativi specifici sono i seguenti:

- raggruppare tutte le disposizioni e le relative modifiche in un pacchetto globale di misure tecniche che sia facile da capire, da monitorare e da attuare;
- raggiungere un equilibrio tra misure generali applicabili in tutte le zone e misure specifiche applicabili a livello regionale in base alle zone di competenza dei consigli consultivi regionali (CCR).

Scopo della proposta non è di modificare in modo sostanziale il contenuto della pertinente normativa, ma di cambiare l'approccio legislativo; il suo impatto ambientale, sociale ed economico è quindi modesto.

Nella valutazione dell'impatto si è tenuto conto delle opzioni illustrate nel prosieguo e la proposta è fondata sull'opzione descritta al terzo trattino.

- Opzione "status quo": questo approccio consiste nel non adottare, allo stadio presente, alcun provvedimento specifico volto a semplificare o a modificare le misure tecniche per l'Atlantico e per il Mare del Nord e nel proseguire la gestione della pesca nella sua forma attuale. Tale ipotesi è già stata discussa dal Consiglio, il quale ha confermato la necessità di una nuova proposta e ha invitato la Commissione a proporre un nuovo regolamento sulle misure tecniche di conservazione, previa consultazione dei gruppi di interesse.

- Opzione "unicamente semplificazione": si tratterebbe di procedere alla semplificazione e all'armonizzazione generalizzata delle misure tecniche, senza tener conto degli aspetti regionali o di altre considerazioni specifiche. Non è possibile rafforzare l'efficacia delle misure tecniche senza adeguarle alle specifiche esigenze locali e all'approccio dal basso verso l'alto (bottom-up). Una proposta che non promuovesse metodi di pesca maggiormente ecocompatibili e atti a ridurre il volume dei rigetti sarebbe in contrasto con il piano d'azione 2006-2008 della Commissione per il miglioramento della PCP. Per questi motivi l'opzione considerata è stata respinta sin dall'inizio e non ha formato oggetto di analisi ulteriori.

- Opzione "semplificazione e regionalizzazione": questa opzione prevede un nuovo pacchetto legislativo che, oltre a semplificare le norme complesse attuali, introduce disposizioni specifiche per ogni zona regolamentata da un consiglio consultivo regionale, in modo da tener conto delle differenze regionali. Tale proposta legislativa risponde all'invito del Consiglio a riesaminare le misure tecniche al fine di semplificarle e di rafforzarne l'efficacia grazie a un approccio maggiormente

¹² Rapporto WGFTFB del CIEM 2005 (ICES CM 2005/B:04).

regionalizzato. Verrà proposto un pacchetto globale e coerente, caratterizzato da un giusto equilibrio tra misure generali applicabili in tutte le zone e misure specifiche destinate alle zone regolamentate dai CCR, composto da un regolamento quadro del Consiglio recante disposizioni e principi generali e da regolamenti complementari della Commissione contenenti norme tecniche specifiche per ogni zona che rientra nella competenza di un CCR. Questa revisione delle misure tecniche è conforme al piano d'azione 2006-2008 della Commissione per la semplificazione e il miglioramento della PCP.

3) Elementi giuridici della proposta

- Sintesi delle misure proposte

Sostituzione e abrogazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio e abrogazione del regolamento (CE) n. 2549/2000 del Consiglio.

- Base giuridica

Articolo 37 del trattato CE.

- Principio di sussidiarietà

La proposta rientra nel campo di applicazione della PCP, che costituisce una competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- Principio di proporzionalità

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca¹³, la finalità della PCP è garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi in condizioni sostenibili dal punto di vista socioeconomico e ambientale. A tal fine la Comunità applica l'approccio precauzionale adottando misure intese a proteggere e conservare le risorse acquatiche viventi, a garantirne uno sfruttamento sostenibile e a ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002, per conseguire tale obiettivo il Consiglio stabilisce misure comunitarie che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca.

L'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce inoltre che tali misure possono comprendere, in particolare, disposizioni per ogni stock o gruppo di stock volte a limitare la mortalità per pesca e l'impatto ambientale delle attività di pesca grazie all'adozione di misure tecniche.

La proposta contribuirà al conseguimento degli obiettivi della PCP; pertanto essa è ritenuta conforme al principio di proporzionalità.

- Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i seguenti motivi: la proposta riguarda la sostituzione e l'abrogazione di un regolamento del Consiglio.

4) Incidenza sul bilancio

¹³ GUL 358 del 31.12.2002, pag. 59.

Nessuna.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione¹⁴,

visto il parere del Parlamento europeo¹⁵,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁶,

visto il parere del Comitato delle regioni¹⁷,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 850/98¹⁸ istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca.
- (2) Nelle sue conclusioni del giugno 2004 per la promozione di metodi di pesca maggiormente ecocompatibili, il Consiglio ha raccomandato una revisione delle misure tecniche applicabili nell'Oceano Atlantico e nel Mare del Nord, al fine di semplificarle e di tener conto delle caratteristiche regionali. Il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare una proposta semplificata di misure tecniche, previa consultazione del settore.
- (3) Nella sua comunicazione del giugno 2004¹⁹, la Commissione ha illustrato in che modo la Comunità potrebbe ulteriormente promuovere il ricorso a metodi di pesca rispettosi dell'ambiente, in particolare mediante misure tecniche di conservazione, tenendo conto nel contempo della necessità di garantire un equilibrio tra obiettivi ambientali e obiettivi economici. Occorre prendere in considerazione il ricorso a tali metodi di pesca.
- (4) Nell'aprile 2006 il Consiglio ha approvato un piano d'azione della Commissione per la semplificazione della normativa comunitaria. Alla luce delle conclusioni di tale piano d'azione, è opportuno integrare in un unico regolamento tutte le misure tecniche contenute in vari regolamenti, compreso il regolamento annuale sulle possibilità di pesca e i piani di ricostituzione per taluni stock.
- (5) È opportuno che il presente regolamento istituisca misure tecniche unicamente per l'Atlantico nordorientale, l'Atlantico centro-orientale e le acque al largo delle coste dei

¹⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁷ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁸ GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2166/2005.

¹⁹ COM(2004) 438 definitivo.

dipartimenti francesi della Guiana, della Martinica, della Guadalupa e della Riunione soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia, dal momento che le misure tecniche per il Mar Baltico e il Mar Mediterraneo sono stabilite rispettivamente dal regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98²⁰, e dal regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94²¹.

- (6) È opportuno adeguare le misure tecniche al contesto della nuova politica comune della pesca adottata nel 2002, segnatamente per quanto riguarda la creazione dei consigli consultivi regionali (CCR) istituiti dalla decisione del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca²², e alle esigenze di tutela ambientale, quali la protezione degli habitat marini e la riduzione dei rigetti.
- (7) È necessario instaurare un equilibrio tra la necessità di adeguare le misure tecniche di conservazione alle peculiarità delle varie attività di pesca e l'esigenza di norme omogenee che siano facilmente attuabili, nonché tra misure generali applicabili in tutte le zone e misure specifiche applicabili a livello regionale in base alle zone di competenza dei consigli consultivi regionali (CCR).
- (8) L'articolo 174 del trattato stabilisce il principio secondo il quale tutte le misure comunitarie devono tener conto delle esigenze connesse alla salvaguardia dell'ambiente, in particolare alla luce del principio di precauzione.
- (9) Occorre proseguire gli sforzi volti a garantire il rispetto dell'impegno di sviluppare pratiche di pesca non distruttive, conformemente alle raccomandazioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002.
- (10) È opportuno che le misure di cui al presente regolamento siano sottoposte a valutazione, dopo un certo periodo, al fine di accertarne l'efficacia e l'utilità.
- (11) La direttiva 92/43/CEE stabilisce misure per la conservazione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche. Alcune specie di organismi marini che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento sono protette dalle disposizioni di tale direttiva.
- (12) Per garantire la protezione delle risorse biologiche marine e uno sfruttamento equilibrato delle risorse di pesca nell'interesse sia dei pescatori che dei consumatori, è opportuno adottare misure tecniche di conservazione che stabiliscano, tra l'altro, le dimensioni di maglia e le relative combinazioni idonee per la cattura di alcune specie e altre caratteristiche degli attrezzi da pesca, nonché la taglia minima degli organismi marini e i limiti imposti alla pesca in alcune zone e periodi e per alcuni attrezzi e attrezzature.
- (13) Occorre definire le modalità di misurazione della taglia degli organismi marini.

²⁰ GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 809/2007.

²¹ GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.

²² GU L 256 del 3.8.2004, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/409/CE (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 68).

- (14) Per non ostacolare la ricerca scientifica, il ripopolamento artificiale o il trapianto, è opportuno che il presente regolamento non si applichi alle operazioni necessarie per lo svolgimento di queste attività.
- (15) Quando in una zona viene superato il massimale fissato per le catture accessorie, le navi devono spostarsi senza indugio in un'altra zona.
- (16) Occorre fissare le dimensioni nonché la durata e la profondità di immersione di alcuni attrezzi fissi.
- (17) La Commissione e gli Stati membri devono essere autorizzati a prendere adeguate misure provvisorie da attuare in tempo reale nel caso in cui la conservazione delle risorse risulti gravemente minacciata.
- (18) Possono essere mantenute o adottate misure nazionali supplementari, a carattere strettamente locale, in conformità della politica comune della pesca.
- (19) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento, comprese disposizioni specifiche per ogni zona di competenza di un consiglio consultivo regionale, sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione²³.
- (20) In considerazione del numero e dell'entità delle modifiche da apportare, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 850/98 e sostituirlo con un nuovo testo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica:

- a) alla pesca, alla detenzione a bordo, al trasbordo e allo sbarco delle risorse della pesca quando tali attività sono praticate:
 - i) nelle acque comunitarie delle zone di pesca e delle acque di cui all'articolo 2;
 - ii) da pescherecci comunitari in acque non comunitarie delle zone di pesca di cui all'articolo 2, paragrafo 1;
 - iii) da cittadini degli Stati membri in acque non comunitarie delle zone di pesca di cui all'articolo 2, paragrafo 1, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera;
- b) al magazzinaggio, alla vendita, all'esposizione o alla messa in vendita di prodotti della pesca catturati nelle zone di pesca e nelle acque di cui all'articolo 2;
- c) all'importazione di prodotti della pesca catturati fuori dalle zone di pesca e dalle acque di cui all'articolo 2 o catturati in qualsiasi altro luogo da pescherecci di paesi terzi, per quanto riguarda le disposizioni stabilite all'articolo 4.

²³ GUL 191 del 7.7.1998, pag. 10.

Articolo 2

Definizione delle zone di pesca

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti zone di pesca, se sono comprese in una delle zone specificate all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da c) a f), della decisione 585/2004/CE:
 - a) le zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) quali definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91²⁴;
 - b) le zone COPACE (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34) 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madera e alle isole Canarie), quali definite nel regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio²⁵.
2. Il presente regolamento si applica alle acque al largo delle coste dei dipartimenti francesi della Guiana, della Martinica, della Guadalupa e della Riunione soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia.

Articolo 3

Altre definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si intende per:

- a) “rete da traino”: attrezzo che viene trainato attivamente da uno o più pescherecci ed è costituito da una rete avente corpo conico o piramidale (corpo della rete da traino) chiuso sul fondo da un sacco;
- b) “sfogliara”: rete da traino mantenuta aperta orizzontalmente da un'asta;
- c) “sciabica danese”: attrezzo da traino e da circuizione azionato da una barca mediante due lunghi cavi (cavi della sciabica) destinati a convogliare il pesce verso l'apertura della sciabica. La parte di rete dell'attrezzo, di struttura e dimensioni simili a quelle di una rete a strascico, è composta da due lunghi bracci, un corpo e un sacco;
- d) “attrezzi trainati”: reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi simili, costituiti da un corpo conico o piramidale chiuso sul fondo da un sacco o composti da due lunghi bracci, un corpo e un sacco, che vengono spostati attivamente nell'acqua;
- e) “sacco”: gli ultimi 8 metri di un attrezzo trainato, misurati dalla sagola di chiusura, quando la dimensione di maglia è pari o superiore a 80 mm e gli ultimi 20 metri di un attrezzo trainato, misurati dalla sagola di chiusura, quando la dimensione di maglia è inferiore a 80 mm;
- f) “fodera di rinforzo”: pezza di rete di forma cilindrica che avvolge completamente il sacco di una rete da traino e che può essere fissata al sacco ad intervalli regolari; le sue dimensioni (lunghezza e larghezza) sono almeno uguali a quelle della parte del sacco cui è fissata;
- g) “cinta di rinforzo”: pezzo di corda che corre lungo la circonferenza del sacco o della fodera di rinforzo, cui è attaccato;

²⁴

²⁵

- h) “strozzatoio”: pezzo di corda che corre lungo la circonferenza del sacco o dell’eventuale fodera di rinforzo, cui è attaccato mediante nodi o anelli;
- i) “rete da imbrocco”: rete formata da un’unica pezza e mantenuta verticalmente in acqua per mezzo di piombi e galleggianti; cattura organismi acquatici vivi che vi restano ammagliati o impigliati;
- j) “tramaglio”: attrezzo costituito da due o più pezze di rete fissate insieme in parallelo su un’unica ralinga;
- k) “tempo di immersione”: l’arco di tempo compreso tra la cala delle reti e il completamento dell’operazione di recupero a bordo;
- l) “Stato membro costiero”: Stato membro avente sovranità o giurisdizione sulle acque in cui le operazioni di pesca sono praticate.

CAPO II

MISURE PERMANENTI COMUNI APPLICABILI A TUTTE LE ZONE

SEZIONE 1

TAGLIA MINIMA DI SBARCO

Articolo 4

Taglia minima di sbarco delle risorse acquatiche viventi

1. Una risorsa acquatica vivente è considerata sotto taglia se le sue dimensioni sono inferiori alla taglia minima specificata nell’allegato I per la specie in questione.
2. Le risorse acquatiche viventi sotto taglia non possono essere conservate a bordo, trasbordate, sbarcate, trasportate, immagazzinate, vendute, esposte o messe in vendita, ma devono essere immediatamente rigettate in mare.
3. In deroga al paragrafo 2, le sardine, le acciughe, i suri o gli sgombri sotto taglia, catturati per essere utilizzati come esca viva, possono essere conservati a bordo, purché vivi.
4. La taglia di un organismo marino è misurata in conformità delle disposizioni di cui all’allegato II.

SEZIONE 2

ATTREZZI DA PESCA

Articolo 5

Norma della rete unica

È vietato tenere a bordo, nel corso di una bordata di pesca, una combinazione di reti appartenenti a più classi di dimensione di maglia.

Articolo 6

Attrezzi trainati

1. È vietato l'utilizzo di dispositivi che possano ostruire o ridurre le dimensioni di maglia della metà superiore del sacco.
2. In deroga al paragrafo 1, è consentito:
 - a) fissare una fodera di rinforzo all'esterno del sacco, se la pesca è praticata con attrezzi trainati aventi dimensioni di maglia inferiori a 80 mm. La dimensione di maglia della fodera di rinforzo è pari ad almeno il doppio della dimensione di maglia del sacco;
 - b) fissare, all'esterno di qualsiasi parte del sacco, un sensore per misurare il volume delle catture;
 - c) fissare cinte di rinforzo e uno strozzatoio all'esterno del sacco;
 - d) fissare galleggianti alle due ralinghe laterali del sacco;
3. È vietato utilizzare:
 - a) sacchi in cui il numero di maglie della stessa dimensione intorno a qualunque circonferenza aumenti dall'estremità anteriore a quella posteriore; tale divieto non si applica alla parte del sacco in cui è inserito un dispositivo selettivo autorizzato;
 - b) sacchi con maglie di dimensioni pari o superiori a 80 mm comprendenti maglie non quadrangolari e i cui lati di maglia non abbiano approssimativamente la stessa lunghezza;
 - c) sacchi in cui la lunghezza stirata della metà superiore non corrisponda approssimativamente alla lunghezza stirata della metà inferiore.
 - d) attrezzi trainati con maglie di dimensioni pari o superiori a 80 mm aventi più di 100 maglie aperte e meno di 40 maglie aperte su qualsiasi circonferenza del sacco, ad eccezione della giuntura o delle ralinghe;
 - e) sacchi con maglie di dimensioni pari o superiori a 80 mm che non siano costituiti:
 - i) da pezze di rete a filo ritorto semplice di spessore non superiore a 8 mm; oppure
 - ii) da pezze di rete a filo ritorto doppio, con i singoli fili di spessore non superiore a 5 mm;
4. In deroga al paragrafo 2, lettera a), e al paragrafo 3, lettere b), d) ed e), la dimensione di maglia di 80 mm è sostituita da una dimensione di 60 mm se la pesca è praticata nelle zone CIEM VIII, IX e X.

Articolo 7

Sfogliare

1. È vietato utilizzare o tenere a bordo sfogliare con maglie di dimensioni inferiori a 120 mm e pari o superiori a 80 mm, tranne nel caso in cui la metà superiore della parte anteriore della rete sia interamente costituita da una pezza di rete in cui nessuna maglia sia di dimensioni inferiori a 180 mm. La lunghezza della pezza di rete deve

essere pari o superiore alla metà della lunghezza dell'asta. La pezza di rete è fissata direttamente alla lima superiore o a non più di tre file di una pezza con maglie di qualunque dimensione fissate direttamente alla lima superiore.

2. È vietato utilizzare o tenere a bordo sfogliare la cui lunghezza dell'asta o la cui lunghezza complessiva delle aste, calcolata come somma della lunghezza di ciascuna asta, sia superiore a 24 metri o possa essere estesa a una lunghezza superiore a 24 metri. La lunghezza di un'asta è misurata tra le estremità, compresi i relativi attacchi.

Articolo 8

Reti da imbrocco e tramagli

1. Ai pescherecci comunitari è fatto divieto di utilizzare reti da imbrocco e tramagli nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è superiore a 200 metri.
2. Il tempo di immersione delle reti da imbrocco e dei tramagli non deve superare le 48 ore.
3. Nelle attività di pesca praticate con reti da imbrocco e tramagli è vietato utilizzare più di 50 km di reti.

Articolo 9

Disposizioni specifiche relative a determinate reti da imbrocco

1. In deroga all'articolo 8, è consentito l'utilizzo di reti da imbrocco con maglie di dimensioni pari o superiori a 120 mm e inferiori a 150 mm a nord di 48°N o con maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm e inferiori a 130 mm a sud di 48°N in acque la cui profondità indicata sulle carte nautiche sia inferiore a 600 metri, a condizione che le reti non siano immerse a una profondità superiore a 100 maglie, abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,5 e siano dotate di galleggianti o di dispositivi equivalenti. Ciascuna rete avrà una lunghezza massima di 5 miglia nautiche e la lunghezza totale di tutte le reti calate contemporaneamente non potrà essere superiore a 25 km per nave. Il tempo massimo di immersione non potrà superare 24 ore.
2. In deroga all'articolo 8, è consentito l'utilizzo di reti da imbrocco con maglie di dimensioni pari o superiori a 250 mm in acque la cui profondità indicata sulle carte nautiche sia inferiore a 600 metri, a condizione che le reti non siano immerse a una profondità superiore a 15 maglie, abbiano un rapporto di armamento non inferiore a 0,33 e non siano dotate di galleggianti o di dispositivi equivalenti. Ciascuna rete avrà una lunghezza massima di 10 km. La lunghezza totale di tutte le reti calate contemporaneamente non potrà essere superiore a 100 km per nave. Il tempo massimo di immersione non potrà superare 72 ore.
3. I quantitativi di squali detenuti a bordo delle navi che utilizzano le reti da imbrocco di cui al paragrafo 2 non possono superare il 5% in peso vivo del quantitativo totale di organismi marini presenti a bordo.

SEZIONE 3

MISURE PER LA RIDUZIONE DEI RIGETTI

Articolo 10

Spostamento immediato in un'altra zona in caso di superamento del massimale di catture accessorie

1. Se le catture di pesci sotto taglia superano il 10% del quantitativo totale delle catture effettuate in una retata, la nave si sposta di almeno cinque miglia nautiche dal luogo della cala prima di continuare la pesca.
2. Se in una cala le percentuali minime e massime di specie bersaglio, escluse le catture sotto taglia di tali specie, che è consentito catturare con la forcella di dimensioni di maglia autorizzata per tali specie e detenere a bordo non corrispondono alle percentuali fissate nelle modalità di applicazione adottate in conformità dell'articolo 22, la nave si sposta immediatamente di almeno 10 miglia nautiche dal luogo della cala e, nel corso di tutta la cala successiva, tiene una distanza minima di 10 miglia nautiche dal luogo della cala precedente.

Articolo 11

Restrizioni all'impiego di apparecchiature di classificazione automatica

1. È vietato tenere a bordo dei pescherecci o utilizzare apparecchiature in grado di effettuare la classificazione automatica per taglia di aringhe (*Clupea harengus*), sgombri (*Scomber scombrus*) o suri (*Trachurus spp.*).
2. In deroga al paragrafo 1, è permesso tenere a bordo e utilizzare siffatte apparecchiature a condizione:
 - a) che la totalità delle catture che può essere legittimamente tenuta a bordo sia conservata allo stato congelato e che, subito dopo essere stati classificati, i pesci siano immediatamente congelati e non vengano rigettati in mare; e
 - b) che le attrezzature siano installate e collocate sul peschereccio in modo tale da garantire il congelamento immediato dei pesci e da impedire i rigetti in mare di organismi marini.
3. In deroga al paragrafo 1, i pescherecci autorizzati a pescare nel Mar Baltico, nei Belt o nell'Øresund possono tenere a bordo, nel Kattegat, le apparecchiature di classificazione automatica di cui al paragrafo 1 purché sia stato rilasciato a tal fine un permesso di pesca speciale. Il permesso di pesca speciale definisce specie, zone, periodi e qualsiasi altro requisito applicabile all'impiego e alla detenzione a bordo delle apparecchiature di classificazione.

SEZIONE 4

MISURE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Articolo 12

Pratiche di pesca distruttive

È vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare, immagazzinare, sbarcare, vendere, esporre o mettere in vendita organismi marini catturati con metodi che prevedano l'impiego di esplosivi, di veleni o narcotici, di corrente elettrica o di qualsiasi tipo di proiettile.

SEZIONE 5

OPERAZIONI A BORDO

Articolo 13

Operazioni di trasformazione

1. È vietato effettuare a bordo di un peschereccio qualsiasi trasformazione fisica o chimica di pesci per produrre farina o olio di pesce, o trasbordare catture di pesce a tal fine.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle seguenti attività:
 - a) alla trasformazione o al trasbordo di scarti;
 - b) alla produzione di surimi e polpa di pesce a bordo di un peschereccio.

SEZIONE 6

MISURE SPECIFICHE PER DETERMINATE SPECIE

Articolo 14

Restrizioni applicabili alla pesca dei gamberetti a tutela del pesce piatto

1. È vietato conservare a bordo qualsiasi quantitativo di gamberetti grigi (*Crangon spp.*) e gamberetti rosa (*Pandalus montagui*) catturati con attrezzi a strascico aventi una dimensione di maglia compresa tra 16 e 31 mm, salvo se tale quantitativo non supera il 5% del peso vivo totale degli organismi marini detenuti a bordo.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:
 - a) se a bordo del peschereccio è installato un dispositivo funzionante destinato a separare, dopo la cattura, il pesce piatto dai gamberetti grigi e dai gamberetti rosa; e
 - b) se per la cattura di gamberetti grigi e di gamberetti rosa è utilizzata una rete da traino selettiva o dotata di una griglia di selezione, conformemente alle modalità di applicazione stabilite dagli Stati membri. Dette norme sono applicabili soltanto alle reti trainate da pescherecci.

Articolo 15

Restrizioni applicabili alla pesca del salmone e della trota di mare

Nelle acque comunitarie della zona di pesca di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), se tale zona di pesca è compresa nelle zone specificate all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da c) a e), della decisione 585/2004/CE, i salmoni e le trote di mare non possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita ma devono essere immediatamente rigettati in mare se sono catturati:

- a) nelle acque situate oltre un limite di 6 miglia misurato dalle linee di base degli Stati membri, ad eccezione dello Skagerrak e del Kattegat;
- b) in qualunque parte dello Skagerrak e del Kattegat situata oltre un limite di 4 miglia misurato dalle linee di base degli Stati membri;
- c) con qualsiasi attrezzo trainato.

CAPO III

MISURE NAZIONALI E REGIONALI

Articolo 16

Misure urgenti di conservazione adottate dagli Stati membri

1. In presenza di gravi minacce per la conservazione di alcune specie o di alcuni fondali di pesca, in particolare nel caso in cui si riscontri una concentrazione elevata di giovanili, e quando qualsiasi indugio potrebbe causare un danno difficilmente riparabile, uno Stato membro può adottare le opportune misure di conservazione per le acque soggette alla sua sovranità o giurisdizione. Lo Stato membro interessato provvede a garantire che tali misure non siano discriminatorie nei confronti dei pescherecci di altri Stati membri.
2. La durata delle misure di cui al paragrafo 1 è limitata a un massimo di 10 giorni, l'estensione geografica delle zone di pesca interessate è chiaramente definita e le misure sono applicabili esclusivamente ai pescherecci dotati dell'attrezzatura necessaria per catturare le specie considerate e/o titolari di un'autorizzazione di pesca per la zona in questione.
3. Le misure di cui al paragrafo 1, corredate delle rispettive motivazioni, sono comunicate contemporaneamente alla Commissione, agli altri Stati membri e ai consigli consultivi regionali subito dopo la loro adozione.

Articolo 17

Misure adottate dagli Stati membri e applicabili esclusivamente ai pescherecci battenti la loro bandiera

1. Gli Stati membri possono adottare, ai fini della conservazione e della gestione degli stock o per ridurre l'impatto delle attività di pesca sull'ecosistema marino, misure tecniche di conservazione delle risorse alieutiche applicabili unicamente ai pescherecci battenti la loro bandiera. Le misure suddette possono:
 - a) integrare le misure previste dalla normativa comunitaria in materia di pesca;
 - oppure
 - b) superare i requisiti minimi previsti dalla normativa comunitaria in materia di pesca.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 devono essere compatibili con il diritto comunitario.
3. Lo Stato membro interessato comunica senza indugio tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione.
4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità delle misure al disposto del paragrafo 1.
5. Se stabilisce che le misure non sono conformi al disposto del paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione che impone allo Stato membro di revocare o modificare le misure in questione.

Articolo 18

Piani nazionali e/o regionali intesi a ridurre o a eliminare i rigetti

1. Gli Stati membri e/o i consigli consultivi regionali possono presentare proposte alla Commissione su questioni connesse all'elaborazione di piani intesi a ridurre o a eliminare i rigetti in mare e a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca. Entro tre mesi dal ricevimento, la Commissione valuta tali proposte e trasmette le sue osservazioni allo Stato membro e/o al consiglio consultivo regionale interessato, in particolare per quanto riguarda il modo in cui il piano proposto contribuirà alla riduzione o all'eliminazione dei rigetti.
2. Nel caso in cui qualsiasi ritardo nella riduzione o nell'eliminazione dei rigetti potrebbe causare un danno difficilmente riparabile, lo Stato membro interessato può adottare opportune misure di conservazione non discriminatorie per le acque soggette alla sua sovranità o giurisdizione, in conformità dell'articolo 16.

CAPO IV

ATTIVITÀ ESCLUSE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Articolo 19

Ricerca scientifica

1. Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di ricerca scientifica purché siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) le operazioni di pesca devono essere condotte con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro di bandiera;
 - b) se del caso, lo Stato membro costiero deve essere stato preventivamente informato delle operazioni di pesca;
 - c) la nave che effettua le operazioni di pesca deve tenere a bordo un'autorizzazione rilasciata dallo Stato membro di bandiera;
 - d) se lo Stato membro costiero ne fa richiesta allo Stato membro di bandiera, il comandante della nave deve accogliere a bordo un osservatore dello Stato membro costiero durante le operazioni di pesca;
2. Gli organismi marini catturati per le finalità di cui al paragrafo 1 possono essere venduti, immagazzinati, esposti o messi in vendita a condizione che:
 - a) rispondano alle norme stabilite nell'allegato I del presente regolamento e alle norme di commercializzazione adottate ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000²⁶, o
 - b) siano venduti direttamente per scopi diversi dal consumo umano.

²⁶ GUL 17 del 21.1.2000, pag. 22.

Articolo 20

Ripopolamento artificiale e trapianto

Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di ripopolamento artificiale o di trapianto di organismi marini, che siano condotte con il permesso e sotto l'egida di uno Stato membro. Se tali operazioni di pesca sono effettuate nelle acque di un altro Stato membro, la Commissione e tutti gli Stati membri interessati devono essere informati anticipatamente.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Valutazione dell'efficacia delle misure tecniche

Ogni cinque anni a partire dal quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione, sulla base del parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e previa consultazione dei competenti consigli consultivi regionali, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento, corredata di una valutazione dell'impatto delle misure tecniche sulla conservazione delle risorse alieutiche. Sulla base di tale relazione la Commissione proporrà al Consiglio le modifiche eventualmente necessarie.

Articolo 22

Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. Esse prevedono in particolare:

- a) le percentuale minima e massima di specie bersaglio tra le risorse acquatiche viventi detenute a bordo;
- b) le forcelle di dimensioni di maglia ammissibili per ogni specie bersaglio;
- c) disposizioni volte a ridurre o a eliminare i rigetti e a migliorare la selettività degli attrezzi da pesca;
- d) misure intese a limitare le attività di pesca in periodi specifici e/o nelle zone specifiche di cui all'articolo 2 sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili, ai fini della protezione degli habitat marini nelle zone considerate;
- e) altre misure tecniche per la protezione degli habitat marini o delle risorse della pesca.

Articolo 23

Procedura per la modifica degli allegati

Le modifiche degli allegati del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Articolo 24

Abrogazione

1. I regolamenti (CE) n. 850/98 e (CE) n. 2549/2000 sono abrogati.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 25

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal xx xx 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO I

Taglie minime di sbarco

Pesci

Merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>)	35 cm
Merluzzo carbonaro (<i>Pollachius virens</i>)	35 cm
Nasello (<i>Merluccius merluccius</i>)	27 cm
Rombo giallo (<i>Lepidorhombus spp.</i>)	20 cm
Sogliola (<i>Solea spp.</i>)	24 cm
Spigola (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	36 cm
Sgombro (<i>Scomber spp.</i>)	20 cm
Sugarello (<i>Trachurus spp.</i>)	15 cm
Aringa (<i>Clupea harengus</i>)	20 cm
Sardina (<i>Sardina pilchardus</i>)	11 cm
Acciuga (<i>Engraulis encrasicolus</i>)	12 cm

Crostacei

Scampo (<i>Nephrops norvegicus</i>)	85 mm (lunghezza totale) 25 mm (lunghezza del carapace)
Code di scampi	46 mm
Grancevola (<i>Maia squinado</i>)	120 mm
Granciporro (<i>Cancer pagurus</i>)	140 mm

Molluschi

Polpo (<i>Octopus vulgaris</i>)	450 grammi (eviscerato)
Pettine maggiore (<i>Pecten maximus</i>)	100 mm

ALLEGATO II

Misurazione della taglia degli organismi marini

1. La taglia di un pesce è misurata dalla parte anteriore della testa all'estremità della pinna caudale.
2. La taglia di uno scampo è misurata come lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una delle orbite fino al margine posteriore del carapace, e/o come lunghezza totale, dalla punta del rostro fino all'estremità del telson, escludendo le setae, e/o, nel caso di code di scampi staccate, iniziando dal bordo anteriore del primo segmento della coda sino all'estremità posteriore del telson, escludendo le setae. La coda è misurata in piano, senza distenderla e dal lato dorsale.
3. La taglia di una grancevola o di un granciporro è misurata come larghezza minima del carapace misurata perpendicolarmente alla linea mediana anteroposteriore del carapace.
4. La taglia di un mollusco bivalve è misurata sulla parte più lunga della conchiglia.

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 850/98	Regolamento presente
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4, paragrafo 1	
Articolo 4, paragrafo 2	
Articolo 4, paragrafo 3	
Articolo 4, paragrafo 4	
Articolo 4, paragrafo 5	
Articolo 4, paragrafo 6	
Articolo 5	
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 3, lettera d)
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 3	
Articolo 7	
Articolo 8	Articolo 6, paragrafo 3, lettera e)
Articolo 9	Articolo 6, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 10	
Articolo 11	
Articolo 12	
Articolo 13	
Articolo 14	
Articolo 15	
Articolo 16	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 17	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 18, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 4
Articolo 18, paragrafo 2	
Articolo 18, paragrafo 3	
Articolo 18, paragrafo 4	
Articolo 19, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 19, paragrafo 2	
Articolo 19, paragrafo 3	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 20	
Articolo 21	
Articolo 22	
Articolo 23	
Articolo 25	Articolo 14
Articolo 26	Articolo 15
Articolo 27	
Articolo 28	
Articolo 29	
Articolo 29 bis	
Articolo 29 ter	
Articolo 30, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 30, paragrafo 2	

Articolo 30, paragrafo 3	
Articolo 30, paragrafo 4	
Articolo 30, paragrafo 5	
Articolo 31	Articolo 12
Articolo 32	Articolo 11
Articolo 33	
Articolo 34	
Articolo 35	
Articolo 36	
Articolo 37	
Articolo 38	
Articolo 39	
Articolo 40	
Articolo 42	Articolo 13
Articolo 43	Articolo 19
Articolo 44	Articolo 20
Articolo 45	Articolo 16
Articolo 46	Articolo 17
Articolo 47	
Articolo 48	Articolo 22
Articolo 49	
Articolo 50	Articolo 25
Allegato I	
Allegato II	
Allegato III	
Allegato IV	
Allegato V	
Allegato VI	
Allegato VII	
Allegato VIII	
Allegato IX	
Allegato X	
Allegato XI	
Allegato XII	Allegato I
Allegato XIII	Allegato II
Allegato XIV	
Allegato XV	Allegato III